

Articolo 5, commi 4 e 5
***(Modifiche alla disciplina in materia IVA – cessioni cavalli vivi
destinati a finalità diverse da quelle alimentari entro l'anno
successivo alla nascita)***

Le norme, nel testo risultante dopo le modifiche introdotte dal Senato, dispongono, a decorrere dal 10 agosto 2024 (data di entrata in vigore del decreto-legge) l'applicazione dell'aliquota IVA del 5 per cento (in luogo di quella ordinaria del 22 per cento) alle cessioni di cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari effettuate entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della nascita.

A tal fine le norme introducono il numero 1-*octies*) alla Tabella A, parte II-*bis*, del DPR n. 633 del 1972 (recante l'elenco dei beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento).

Si evidenzia che il testo iniziale della norma faceva riferimento alle cessioni effettuate entro diciotto mesi dalla nascita. L'emendamento²³, approvato dal Senato, che ha modificato il riferimento temporale per l'individuazione della cessione non è intervenuto sulle quantificazioni e sulle coperture.

Al minor gettito derivante dalla riduzione dell'aliquota, valutato in 1,54 milioni di euro per l'anno 2024 e in 3,08 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze

Il **prospetto riepilogativo** (riferito al testo iniziale) ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

²³ 5.6 (testo 2)

(milioni di euro)

| | Saldo netto da finanziare | | | | Fabbisogno | | | | Indebitamento netto | | | |
|---|---------------------------|------|------|------|------------|------|------|------|---------------------|------|------|------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Minori entrate tributarie | | | | | | | | | | | | |
| Applicazione dell'aliquota al 5% su operazioni relative alla filiera equina | 1,5 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 1,5 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 1,5 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Maggiori spese correnti | | | | | | | | | | | | |
| Riduzione Tabella A- MEF | 1,5 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 1,5 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 1,5 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |

La **relazione tecnica** (riferita al testo iniziale) stima una perdita di gettito annua di 3,08 milioni di euro dal 2025, mentre si è stimata in 1,54 milioni di euro la perdita per l'anno 2024 prevedendo l'entrata in vigore del provvedimento in corso d'anno.

La RT espone il procedimento di stima, in base al quale sono state analizzate le dichiarazioni IVA per l'anno di imposta 2022 relativamente ai codici di attività 01.43.00 (allevamento di cavalli e altri equini) e sono stati estratti i dati relativi all'imponibile delle operazioni al 22 per cento. Inoltre, ai fini della quantificazione, è stata operata la ripartizione tra operazioni verso consumatori finali e verso le partite IVA del quadro VT della dichiarazione. La RT ha tenuto conto della ripartizione tra regime IVA normale e regime IVA speciale e, applicando un differenziale di 17 punti percentuali, ha stimato una perdita di gettito su base annua pari a:

- 0,69 milioni di euro relativa alla parte di contribuenti che applicano il regime IVA speciale;
- 2,39 milioni di euro per la parte relativa ai contribuenti che applicano il regime IVA normale, per i quali si è tenuto conto delle sole cessioni fatte nei confronti dei consumatori finali (stimata in ragione del 41,97 per cento)

La RT afferma che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, presenta la necessaria disponibilità.

L'emendamento approvato dal Senato non è corredato di **relazione tecnica**.

Il **Governo**, in risposta ai rilievi della Commissione Bilancio del Senato²⁴, ha specificato che le cessioni ad aliquota del 22 per cento, sia per il regime speciale che per quello normale, relative al codice ATECO 01.43.00, sono state desunte

²⁴ Nota depositata nel corso della seduta del 26 settembre 2024.

dalle relative dichiarazioni IVA per l'anno di imposta 2022 ed ammontano, rispettivamente, a 4.060.991 euro e 33.471.000 euro. Per quanto riguarda gli effetti attribuibili al regime speciale, questi si ottengono moltiplicando il differenziale di aliquota di 17 punti all'imponibile di 4.060.991 (per un valore pari a 0,69 milioni di euro). Per quanto riguarda, invece, gli effetti attribuibili al regime normale, la quota destinata ai consumatori finali è ottenuta rapportando il totale delle operazioni imponibili verso consumatori finali (VT1_3) al totale delle operazioni imponibili (VT1_1): $63.883.327/26.812.530 = 41,97$ per cento. Applicando la percentuale verso consumatori finali e il differenziale di aliquota al totale delle operazioni al 22 per cento, per il regime normale si ottiene un ammontare di circa 2,39 milioni di euro ($33.471.000 * 41,97$ per cento * 17 per cento = 2,388 milioni di euro).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame dispongono, a decorrere dal 10 agosto 2024 (data di entrata in vigore del decreto-legge), l'applicazione dell'aliquota IVA del 5 per cento (in luogo di quella ordinaria del 22 per cento) alle cessioni di cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari effettuate entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della nascita (il testo iniziale faceva riferimento alle cessioni effettuate entro diciotto mesi dalla nascita). Il minor gettito derivante dalla riduzione dell'aliquota è valutato in 1,54 milioni di euro per l'anno 2024 e in 3,08 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

In proposito, alla luce dei dati e delle informazioni fornite dalla RT e dalla Nota del Governo del 26 settembre 2024, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione: considerato tuttavia che tali documenti sono riferiti al testo iniziale della norma (che faceva riferimento alle cessioni entro i diciotto mesi dalla nascita) laddove il testo emendato, ora in esame, fa riferimento alle cessioni entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla nascita, andrebbe acquisita conferma della perdurante validità delle stime riferite al testo iniziale.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 5 dell'articolo 5 fa fronte agli oneri, in termini di minori entrate, derivanti dall'attuazione del comma 4, valutati in 1,54 milioni di euro per l'anno 2024 e in 3,08 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.